



COMUNICATO UFFICIALE N. 166
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 174/AA al n. 176/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1162 pfi 22-23 adottato nei confronti della società SSDARL SEXTUM BIENTINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSDARL SEXTUM BIENTINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Perretta, calciatore tesserato per tale compagine, il quale in occasione della gara Vorno 1972 – Sextum Bientina dell'11.5.2023, valevole per il Torneo Juniores Under 19 “Memorial Daniele Rovetti 2023”, ha proferito nei confronti di un calciatore avversario insulti di natura razziale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SUSINI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SEXTUM BIENTINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SEXTUM BIENTINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 175/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1117 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide DALL'OLIO e Mauro LASI, e della società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE DALL'OLIO, allenatore con qualifica UEFA B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nell'interesse della società ASD Calcio Zola Pedrosa, dal giorno 28 marzo al giorno 14 aprile 2023, contattato il sig. Gabriele Muratori, genitore del calciatore minore sig. Alessio Muratori, già tesserato con la società ASD FC Valsa Savignano, proponendo il trasferimento del figlio presso la società ASD Calcio Zola Pedrosa;

MAURO LASI, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Zola Pedrosa, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Davide Dall'Olio di contattare, dal giorno 28 marzo al giorno 14 aprile 2023, il sig. Gabriele Muratori, papà del calciatore minore, sig. Alessio Muratori, già tesserato con la società ASD FC Valsa Savignano, proponendo il trasferimento del figlio presso la società ASD Calcio Zola Pedrosa”;

ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Lasi, ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Davide Dall'Olio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LASI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA, e dal Sig. Davide DALL'OLIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Davide DALL'OLIO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro LASI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CALCIO ZOLA PEDROSA;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Rosettano NAVARRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSETTANO NAVARRA, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AS Livorno Calcio S.r.l. dall'11 settembre 2020 al 23 ottobre 2020, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed anche in relazione all'art.19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver omesso di attivare le disposizioni civilistiche di cui all'art. 2446 c.c., che prevedono, stante la persistente situazione negativa della società, la convocazione – senza indugio – dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti del caso e per aver determinato con il proprio comportamento il grave dissesto economico-patrimoniale della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rosettano NAVARRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rosettano NAVARRA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina